



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE FISCALITA' LOCALE ED ENTRATE PER SERVIZI

INTERPELLO N. 1/2013

Prot.

Potenza, 30 gennaio 2013

Spett. Regione Basilicata
Dipartimento presidenza della Giunta
Ufficio "Provveditorato e Patrimonio"
Via Vincenzo Verrastro, 4
85100 POTENZA

OGGETTO: Interpello ai sensi dell'art. 11 della Legge 27/07/2000 n. 212 - Esenzione IMU ex art.9, comma 8, D.Lgs. 23/2011 - Istanza presentata in data 16/01/2013.

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Regione Basilicata ha chiesto se sia applicabile o meno l'esenzione IMU prevista dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 per immobili di sua proprietà, concessi in uso gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 439, lettera b), della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, ad Amministrazioni dello Stato, nello specifico Università della Basilicata e Provincia di Potenza, ed utilizzati per le finalità istituzionali di queste ultime.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il contribuente non propone alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DEL COMUNE

Per gli immobili di che trattasi non si ritiene applicabile alcuna delle ipotesi di esenzione contemplate dalla normativa IMU.

Si osserva preliminarmente che il legislatore dell'IMU, nel definire la disciplina del nuovo tributo, ha tracciato compiutamente il quadro normativo di riferimento, delineato e circoscritto in maniera espressa dalle disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. 201/2011, negli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, nell'art. 91-bis del D.L. 1/2011 e nel D.L. 16/2012, individuando specificatamente le ipotesi agevolative e di esenzione dal pagamento della nuova imposta.

Al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla normativa appena richiamata non sono previste altre fattispecie di esenzione.

Tale orientamento restrittivo e rigoroso perseguito dal legislatore trova pieno conforto nei principi della riserva di legge e della tassatività delle ipotesi di esenzione, ormai consolidati dalla giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, che ha escluso la possibilità di interpretazioni analogiche o estensive in materia di esenzioni.

Ciò premesso, la formulazione del comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, nel prevedere l'esenzione IMU *“per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”*, non lascia spazio ad interpretazioni equivocate, né con riferimento all'individuazione dei soggetti passivi d'imposta ammessi al beneficio, che sono soltanto quelli espressamente elencati, né con riferimento agli immobili esentati dal pagamento, che sono solo quelli adibiti ad un compito istituzionale dello stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale.

Peraltro, sotto il profilo della destinazione esclusiva degli immobili ai compiti istituzionali, il comma 8 sopra citato ripropone pedissequamente la previsione, dettata dal legislatore dell'ICI e contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 504/92, in relazione alla quale la Corte di Cassazione ha in più occasioni avuto modo di precisare che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, è necessaria la connessione tra ente proprietario e destinazione dell'immobile a compito istituzionale dell'ente medesimo (Cassazione, Sez. trib., Sent. 16 ottobre 2006, n. 22156) .

Quanto all'utilizzo della locuzione *“immobili posseduti”*, è pacifico, come d'altronde lo era per l'ICI, che la parola possesso è utilizzata dal legislatore non in senso civilistico, ma con riferimento all'insieme dei diritti reali, elencati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, che determinano il sorgere dell'obbligazione tributaria. Il termine possesso o possessore, quindi, non individua la mera detenzione oppure il detentore dell'immobile ma il presupposto del tributo e il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.

Non risulta infine rilevante, ai fini dell'applicazione dell'IMU, il richiamo all'articolo 1, comma 439, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis del Decreto Legge 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che prevede la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà. Tale norma, infatti, non contiene alcun richiamo alla nuova Imposta Municipale Propria e, pertanto, non incide minimamente sulle ipotesi di esenzione dettate dal legislatore dell'IMU, che, come già evidenziato, sono tassative e non suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive.

Il Responsabile P.O. ICI
Dott. Claudio Mauro

Il Dirigente
Avv. Salvatore Monserrati